

## AVVISO

### 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, data dell'udienza già fissata con ordinanza n. 5055/2019:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 14972/2018 camera di consiglio del 3 luglio 2019;

### 2. Nome del ricorrente:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
LOMBARDO	GIADA DOMENICA IMMACOLATA	LMBGDM96T48H224Y

### 2.1. Indicazione delle amministrazioni intimite:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
l'**Università degli Studi di Pisa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
il **Cineca**  
e nei confronti dei controinteressati in atti

### 3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- 1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;
- 1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia";
- 1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica";
- 1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che "il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR";
- 2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
- 3) del Bando di ammissione al CdL in Veterinaria dell'Università in epigrafe;
- 4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame".
- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Veterinaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
- 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- 7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
- 8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- 9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- 10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati;
- 11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

- 12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 759 il numero dei posti banditi per Veterinaria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
- 15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
- 16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

### 3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

**A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost. e del D.M. n. 337/18. eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dei principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla con codici etici e linee guida sui protocolli di adozione.**

Il D.M. prevede che per ogni risposta corretta veniva attribuito il punteggio di 1,50 punti. Zero alla risposta non data. Una penalità di – 0,40 per risposte errate.

La stessa lex specialis prevede che *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Anche quest'anno, tuttavia, il M.I.U.R. non è stato capace di rispettare le regole che esso stesso aveva stabilito ed in disparte l'esistenza di qualche altra domanda discutibile, fuori programma ed imperfetta, così come accaduto negli ultimi 14 anni, due delle domande somministrate non avevano un'unica risposta corretta.

L'elemento che ha deciso la non ammissione di parte ricorrente, quindi, è rappresentato dalla scelta del Ministero, non formalizzata in alcun provvedimento ufficiale circa la correzione delle domande nn. 15 e 33 che, pur prevedendo due risposte esatte, non sono state annullate, ma ritenendola, nel caso della 33, valida seppur con due risposte esatte e, nel caso della n. 15, cambiandone la risposta corretta (da A a C).

Proprio in ragione di ciò a migliaia di concorrenti è stato attribuito il punteggio positivo di 1,50 tanto in caso di scelta relativa all'opzione A quanto per aver scelto l'opzione B (per la 33) ed ad altrettanti per la C (nella domanda n. 15).

A chi, come parte ricorrente, ha speso tempo per ragionare su tali domande con due risposte esatte ed ha deciso di prendere proprio la decisione più giusta rispetto alle indicazioni del bando di concorso, nulla è stato attribuito.

Ove il Ministero avesse annullato le domande, invece, il punteggio minimo si sarebbe notevolmente abbassato giacché la maggior parte dei candidati avevano proprio scelto l'una o l'altra soluzione beneficiando illegittimamente dei punti elargiti, e parte ricorrente sarebbe stata scontatamente ammessa.

Le soluzioni possibili, quindi, sono rappresentate dall'annullamento del quesito o dall'indiscriminata attribuzione di 1,5 punti a tutti i partecipanti che, anche in tal caso, darebbe vita all'ammissione di parte ricorrente.

Quella del Ministero, invece, è l'unica scelta errata come insegnato da pacifica giurisprudenza del G.A. ed in contrasto con altri identici provvedimenti della medesima amministrazione.

La decisione del Ministero, quindi, prim'ancora che profondamente ingiusta è assolutamente illegittima e arbitraria, in quanto, oltre a falsare l'intera procedura, influisce negativamente, ed in maniera determinante, sulla collocazione di parte ricorrente appena al di là dei soggetti ammessi.

Nella specie **il punteggio positivo è stato attribuito ad un numero doppio di soggetti (quelli che avevano risposto A e B) e nella misura di 1.50 punti anziché di un punto.**

Il pregiudizio nei confronti di chi, come parte ricorrente, ha dato l'unica vera risposta corretta, e quindi NON HA RISPOSTO innanzi ad un quesito ove NON vi era almeno una risposta più corretta delle altre, è dunque evidentissimo e non accettabile.

A ben vedere, **l'attribuzione di 1,50 punti ha consentito a centinaia di concorrenti** (oltre 500) di sopravanzare parte ricorrente. Si tratta di numeri enormi che rendono evidentissimo quanto grave sia stato l'errore della Commissione deputata alla elaborazione dei quesiti e quanto scellerata la successiva scelta del Ministero.

**B. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Incompetenza, carenza di potere e violazione del principio del *contrarius actus* e dell'autovincolo assunto con la *lex specialis*. Sulla mancanza di un provvedimento ministeriale che autorizzasse la stesura delle graduatorie con i nuovi criteri stabiliti dalla Commissione.** È illegittima la scelta del Ministero di approvare la graduatoria sulla base della decisione della Commissione di validare tutti i quesiti a seguito delle segnalazioni dei concorrenti pur se, per quanto informalmente appreso non essendo ancora evasa l'istanza d'accesso, quest'ultima non era in composizione completa e, comunque, non erano presenti i membri che il D.M. in epigrafe impone.

**B.1. La scelta ministeriale, in ogni caso, è affetta da incompetenza.**

La determinazione assunta dalla Commissione è illegittima perché nulla ci è dato sapere sull'iter formale (semmai vi sia stato) seguito per la sua adozione.

**B.2. E' pacifico, peraltro, sulla base dei noti principi in tema del *contrarius actus***, che solo il Ministero avrebbe potuto derogare alla norma di cui al D.M.

*\* Le censure non inerenti specifici quesiti ma l'intera struttura del test \**

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1° c., L. 2 agosto 1999 n. 264, del D.M. 477/17. Eccesso di potere per illogicità manifesta.**

Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa che ne impone la composizione. Sono le indicazioni ministeriali e del tavolo tecnico, difatti, a chiarire che metà della prova di ammissione doveva basarsi sulla cultura generale. Questa l'interpretazione del tavolo tecnico del MIUR.

Le prove, secondo lo spirito del Legislatore, dovevano essere di cultura generale: una cultura ricavata dallo studio della scuola secondaria superiore. Non basate sulla logica, che non si studia a scuola, né, ancora, **secondo tale primo inciso della norma**, su chimica, fisica o biologia. Né, ancora, ed in tale punto, la scelta ministeriale oltre ad essere affetta da violazione di legge lo è in punto di ragionevolezza, si riesce a comprendere perché tale e tanta importanza viene dedicata a tali quesiti enigmistici.

L'effetto di tale evidentissima violazione è che a parte ricorrente va assegnato virtualmente un punteggio di 24,10 (avendo totalizzato 5,50 su 30 nelle 20 domande di logica pura) che, ove la prova fosse stata correttamente somministrata nelle proporzioni di legge, poteva essere ottenuta ben rispondendo ai quesiti di "vera" "*cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*".

**II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, 1° c., L. 2 agosto 1999 n. 264, del D.M. 477/17. Eccesso di potere per illogicità manifesta.**

Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.

Il MIUR, per quanto confessato dalla lettura del tavolo tecnico, pur avendo la consapevolezza che vi è un vincolo di legge circa il fatto "**che il peso delle prove di cultura generale dovrebbe essere il medesimo di quello delle prove disciplinari**", lo ha calpestato.

La strutturazione del test, dunque, è in debito di 8 domande che, di per sé, **pesando 15,20 punti** sarebbero sufficienti per superare comunque la prova di resistenza. I quesiti di logica, inoltre, appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali rendendo il test manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo. Il Ministero, infatti, **ha surrettiziamente inserito nella sezione della LOGICA dei quesiti che devono essere considerati rientranti nella sezione MATEMATICA.**

**III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L.n. 241/90, dell'art. 3, 2° c., D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e degli artt. 3 e 4 L. 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione e per illogicità manifesta.**

Il D.M. di programmazione confessa che il potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in veterinaria a 890. I posti banditi, tuttavia, sono 759.

Abbiamo dimostrato, senza essere smentiti dall'attuale produzione, che gli Atenei hanno chiesto **131 posti in più di quanti agli stessi attribuito e Veterinaria è il corso, tra quelli a numero chiuso, con il più alto tasso di rinunce postume.**

Se, come sostiene il MIUR., sia legittimo bandire meno posti rispetto agli standard di Ateneo, a nostro modo di vedere l'intero sistema è illegittimo ed incostituzionale.

Proprio su Veterinaria ove la libera professione è un tratto decisivo del mercato non ha senso alcuno la restrizione rispetto alle indicazioni di Ateneo. E proprio su Veterinaria è intervenuta l'AGCM.

E' illegittimo, dunque, che si decida di contingentare il numero di ammessi restringendo, ancor di più di quanto già gli stessi Atenei facciano, i loro standard e, su questo, tutta la giurisprudenza citata con il terzo motivo di ricorso è concorde. Le scelte ministeriali diverse da tali vie, d'altra parte, sono state categoricamente stigmatizzate dalla giurisprudenza e dall'Agcm per i corsi di odontoiatria (nel 2009) e veterinaria (nel 2011) ove si è spesso bandito un numero di posti inferiori all'offerta di Ateneo.

**IV. Violazione degli artt. 34 e 97 della Costituzione e della legge 2 agosto 1999 n. 264. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti.**

Il D.M. prevede, con le norme in epigrafe, che, in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima.

La clausola del bando impugnata, difatti, è immediatamente lesiva ragion per cui, un diverso ragionamento, risulterebbe inconciliabile con gli oneri decadenziali imposti ad ogni candidato a fronte di un'espressa previsione del bando lesiva.

**V. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione della L.n. 264/99. Incompetenza, carenza di potere e violazione del principio dell'autovincolo assunto con la *lex specialis*.**

Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima, in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata"* (Sez. IV, n. 221/05).

**VI. Violazione del principio di segretezza della prova e della *lex specialis* di concorso, dei DD.PP.RR. 686/1957 e 487/1994 e del D.M. 337/18 e dell'allegato A. Violazione degli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione e della regola dell'anonimato trasparenza e *par condicio* dei concorrenti nei pubblici concorsi. Contraddittorietà tra più atti della P.a. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L.N. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali.**

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico (pur chiesto dall'Alto Commissario anticorruzione al MIUR sin dal 2007) su cui si è pronunciata la Sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Da un lato, infatti, la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto, a disposizione dei commissari e dei vigilanti per tutto il tempo della consegna (anche diverse ore).

**VII. Violazione e/o falsa applicazione del DM n. 337/18 e dell'allegato 1. Violazione del Bando di concorso. Violazione degli articoli 3, 4, 34 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di paternità della prova di concorso. Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti - Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Contraddittorietà ed illogicità manifesta.**

A parere di chi scrive, se verrà ritenuto rispettato il principio dell'anonimato, ne conseguirà, comunque, la violazione di quello di paternità del compito giacché, al momento della consegna, nessuno dei commissari ha verificato che i partecipanti abbiano compilato la scheda anagrafica indicando i propri dati anziché quelli di un altro candidato.

**4. Indicazione dei controinteressati:** Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Veterinaria per l'a.a. 2018/19.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 14972/2018) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

**6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5055/2019 [\(SCARICA\)](#);**

**7. Testo integrale del ricorso [\(SCARICA\)](#).**